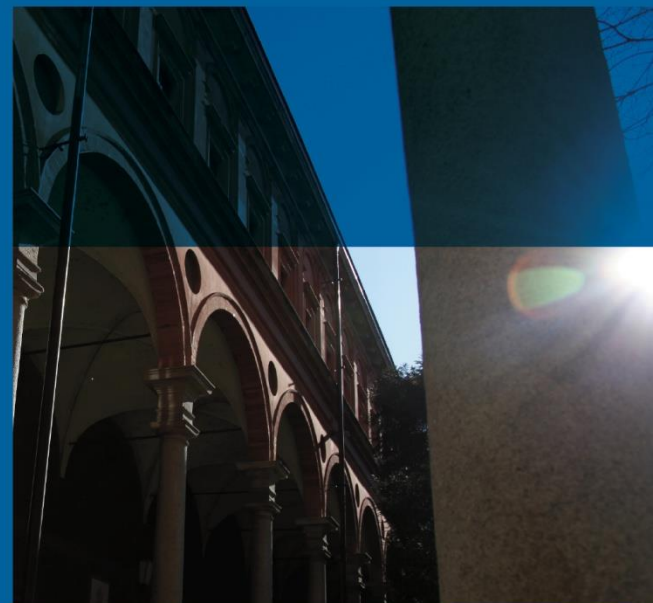


MASTER AGI

Il rapporto giuridico previdenziale e
il principio di automaticità delle prestazioni

10 novembre 2022

Avv. Prof. Vincenzo FERRANTE
Università Cattolica di Milano
Studio legale Daverio & Florio



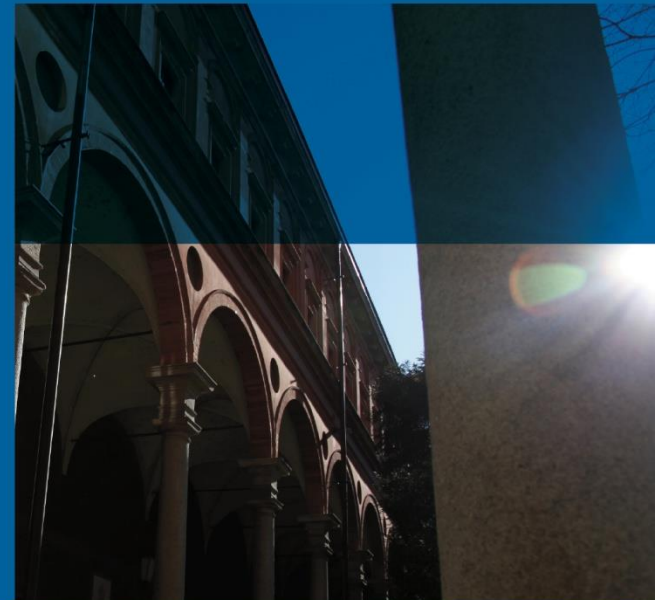


UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Assistenza o previdenza ? Art. 38 co. I o co. II Cost.?
Rischio o bisogno ?
Assicurazioni sociali o sistema di sicurezza sociale ?

Rapporto giuridico previdenziale/rapporto contributivo

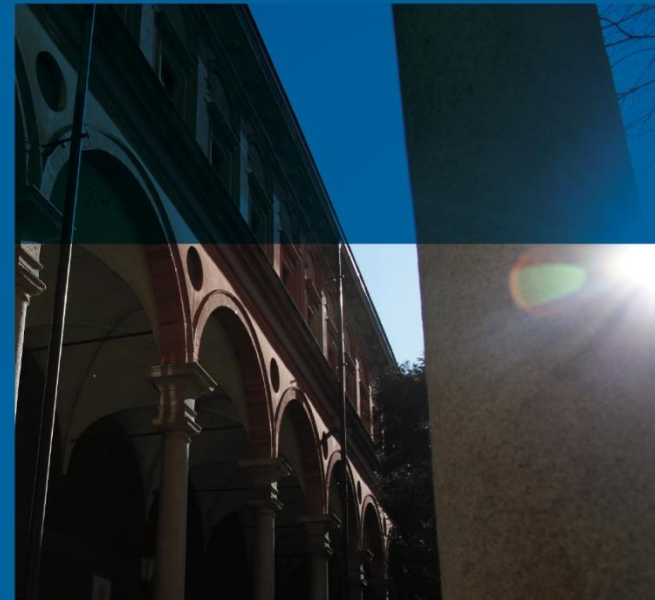
- Diritti quesiti/aspettative
- Automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.)
- Effetti redistributivi
- Massimale contributivo
- Integrazione al minimo
- Cumulo fra retribuzione e pensione





Rapporto unitario o pluralità di rapporti ?

- Capacità a testimoniare del lavoratore
- Obbligo di integrazione del contraddittorio
- Opponibilità del giudicato
- Prescrizione (e atti interruttivi)
- Automaticità delle prestazioni



1/ (in)capacità a testimoniare

Non può essere esclusa a priori l'incapacità del lavoratore subordinato a testimoniare nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, nei casi in cui l'addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga ad elementi del rapporto di lavoro di chi depone come teste, dovendo essere valutata a seconda delle peculiarità della fattispecie concreta l'esistenza di un interesse che legittimi lo stesso a partecipare al giudizio (Cassazione civile sez. lav., 09/05/2007, n.10545).

Nei procedimenti instaurati in base agli art. 13 ss. l. n. 689 del 1981 dall'ispettorato del lavoro a carico dei datori di lavoro per l'inosservanza delle norme sull'assunzione le dichiarazioni rese dai lavoratori se costituiscono idonei elementi di impulso alle indagini ispettive che danno luogo all'ordinanza-ingiunzione, ma non assumono valore di prova in sede giudiziale a prescindere dal giudizio di attendibilità riservato al giudice configurandosi, nei confronti dei lavoratori stessi, una situazione di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (Cass. 8 giugno 2000 n. 7835)

segue

Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione elevata dall'ispettorato del lavoro a carico di un datore di lavoro per l'inosservanza delle norme sull'assunzione, non sussiste incapacità a testimoniare del lavoratore ai sensi dell'art. 246 c.p.c., poiché all'interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dall'ispettorato provinciale del lavoro per omissioni contributive, il lavoratore non è portatore di un interesse che lo legittimi a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio, e pertanto non è incapace a testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valutata dal giudice anche sotto il profilo dell'attendibilità (cfr. Cass. 21 ottobre 2003, in Foro it., 2004, I, 463).

La giurisprudenza di legittimità è, invece, costante nell'affermare che nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare, potendo soltanto il giudice, nell'esercizio dei propri poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., interrogarlo liberamente sui fatti di causa (v., tra le altre, Cass. 29 maggio 2006 n. 12729; Cass. 4 agosto 1998 n. 7661; Cass. 23 novembre 1988 n. 6299).

L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto e attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa (Cass. 12 maggio 2006 n. 11034; Cass. 3 maggio 2006 n. 10198; Cass. 20 gennaio 2006 n. 1101).

2/Obbligo di integrazione del contraddittorio

Cassaz. 14 maggio 2020 n. 8956 (rel. L. Cavallaro)

“Nelle controversie promosse dai dipendenti delle aziende di credito, volte ad ottenere la condanna del datore di lavoro **al versamento al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, istituito presso l'INPS ex d.m. n. 158 del 2000**, dei **contributi correlati** alla retribuzione mensile, utili per la determinazione dell'assegno ordinario di accompagnamento, la natura obbligatoria della contribuzione e la struttura del rapporto dedotto in giudizio, avente ad oggetto una autonoma obbligazione di diritto pubblico, impongono la partecipazione al processo dell'ente previdenziale in qualità di litisconsorte necessario”

conf. sent. n. 17320 del 19 agosto 2020 (rel. Calafiore) e la n. 19679 del 21 settembre 2020 (rel. P. Ghinoy), nonché ordinanze nn. 23142, 23372, 23373, 23374, 23375, 23376, 24925, 24926, 25216, 25217, 25392 del 2020

https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/WorkingPapers/Ferrante_450_2022it.pdf

Massimazione (a mio modo di vedere) errata

In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio (Cass sez. lav. - 21/09/2020, n. 19679 in Foro it. 2021, 1, I, 220)

3/Opponibilità del giudicato

Costituzione di rendita matematica

→ Solo sentenze fondate su prove scritte ?

Circolare n 78 del 28.5.2019

4/Prescrizione

Rapporti autonomi

Cass. **Sezioni Unite** nr. 21302 del 2017: **10 (5) + 10**

«Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'articolo 13 della legge 1338/1962 è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione» (Cass. ord. del 3.12.2020 n. 27683).

5/Automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.)

INAIL

→ Con il rischio di accollo degli oneri in caso di mancato recupero

INPS

→ Nei limiti della prescrizione

→ Anche in materia di disoccupazione

Collaborazioni coordinate e continuative?

→ Atti di interruzione della prescrizione

4/Automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.)

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2021, n.11430

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. **non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata**, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, **il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente**, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n.6722

In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento **non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale** alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo **prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato**, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci.